

ASSOCIAZIONE TEATRALE LATITUDINE TEATRO
VIA DON CARLO TORELLO 118
04100 – LATINA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Verbale di assemblea straordinaria del 19/07/2024

L'anno 2024, il giorno 19 del mese di luglio alle ore 09.30 presso la sede sociale in Latina 04100, Via Don Carlo Torello 118, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione Latitudine Teatro, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1) modifica dello statuto sociale;

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'assemblea il presidente dell'associazione, il sig. Stefano Furlan il quale chiama alle funzioni di segretario la sig.ra Antonella Furlan.

Il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 17 soci. Pertanto, ai sensi del vigente statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente comunica che è stato necessario indire l'assemblea straordinaria in quanto l'associazione ha ricevuto dall'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE la comunicazione nella quale ci si informa che, a seguito di una fase istruttoria è stata riscontrata una criticità nello statuto che non risulta conforme al dettato del D. lgs n. 117/2017 relativamente all'art. 5, comma 1.

Si procede quindi alla lettura articolo per articolo della proposta dello statuto dell'associazione evidenziando le differenze e le modifiche apportate rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura l'assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo statuto nella sua integrità. L'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il presidente e il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

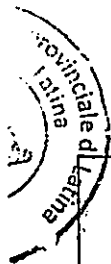
Non essendovi null'altro da discutere e da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11:30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente

25 LUG. 2024
AGENZIA DEL REGISTRO DI LATINA
Reg. strato il presente atto il 2259
Versati € (per)
di cui € per la trascrizione
per il DIRETTORE TITOLARE

Baliozzo Carlo



FOGLIO FIRME ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL

19/07/2024

	NOME	COGNOME	FIRMA
1	STEFANO	TORRARI	[Signature]
2	GIOVANNI	SILVIA	[Signature]
3	MATEO	SACCHI	[Signature]
4	BENRUCCE	VIGOR	[Signature]
5	LEONARDO	FORCELLI	[Signature]
6	ALESSANDRA	GIANOLLA	[Signature]
7	MICHELA	SARNO	[Signature]
8	MARCO	MORINARI	[Signature]
9	GABRIELE	MARIANI	[Signature]
10	FEDERICA	CRISI	[Signature]
11	DIEGO	DI PALMA	[Signature]
12	ELEONORA	PASQUARIELLO	[Signature]
13	ANTONELLA	FURLAN	[Signature]
14	SABEWA	GIVSIANI	[Signature]
15	MARCO	SACCHI	[Signature]
16	CHIARA	AGRESTI	[Signature]
17	JACOPO	GIABATTISTA	[Signature]
18			
19			
20			

Art. 1°

Tra essi Componenti è costituita una Associazione che sarà regolata dal seguente statuto **Salotto Carlo**

TITOLO 1

Denominazione e Sede

Art. I

È costituita un'associazione denominata:

- **“ASSOCIAZIONE TEATRALE LATITUDINE TEATRO”**

L'Associazione ha sede in Latina (LT), 04100 – Via Don Carlo Torello 118. L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico e aconfessionale e senza fine di lucro. Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000.

Art. II

La durata è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO 2

Principi e Scopi Generali della Associazione

Art. III

L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 del D.G. 117/2017 ed in particolare quelli indicati con le lettere:

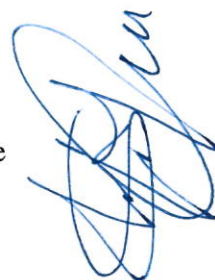
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Art. IV

L'Associazione potrà inoltre operare per:

- a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;
- b) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
- c) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;
- d) in particolare la Associazione si propone di promuovere attività di carattere operativo, formativo e documentario inerenti tutti gli aspetti della problematica teatrale, articolata in tutte le sue possibilità espressive (cinema, video, musica, teatro, grafica, editoria, documentaristica varia), in rapporto alla presenza di operatori culturali nazionali, internazionali e alle forze produttive di base presenti nel territorio.
- e) La promozione, la produzione e l'esecuzione di spettacoli ed eventi culturali di tipo pluralistico nei settori del teatro, della musica, e delle altre arti dello spettacolo con particolare riferimento alle modalità espressive connesse alle tematiche contemporanee e finalizzate all'attivazione di percorsi comunicativi con i nuovi pubblici giovanili;
- f) La programmazione in spazi e strutture dello spettacolo, di iniziative, stagioni e rassegne, festivals, attività convegnistiche ed espositive ed altre manifestazioni tendenti all'aggregazione sociale e culturale nei settori della comunicazione (teatro, video, musica, cinema, danza, arti visive, informazione, promozione) e anche, più in generale dell'uso del tempo libero;
- g) La formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri artistici e tecnici delle strutture teatrali. La formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento rivolto ad insegnanti e personale docente della scuola con la finalità di promuovere lo sviluppo dei processi e delle possibilità comunicative;
- h) La programmazione, l'organizzazione ed il coordinamento di iniziative di carattere propedeutico e promozionale (laboratori, corsi seminari, stages, incontri, convegni, mostre, iniziative varie);
- i) La promozione di scambi culturali con altre associazioni ed Enti esistenti sul territorio nazionale ed all'estero;
- j) La promozione, la produzione e l'esecuzione di spettacoli teatrali con l'utilizzo di tecnologie (video, computer, animazione grafica, lavagna luminosa, diaproiezione) e la sperimentazione di nuovi linguaggi;



- k) La divulgazione, la traduzione, l'adattamento, la messa in scena di opere di drammaturgia contemporanea nazionale ed internazionale.

TITOLO TERZO

I Soci

Criteri di ammissione ed esclusione

Art. V

I Soci dell'Associazione si dividono in:

- a) Soci sostenitori sono coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività svolta dall'Associazione, versano spontaneamente una quota a favore dell'Associazione o ne danno notevole contributo in opere e donazioni;
- b) Soci ordinari.

Fra gli aderenti all'Associazione, siano essi soci sostenitori od ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina, del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati di maggiore età e i genitori o chi esercita la patria potestà degli associati minorenni, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di voler partecipare alla vita associativa, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di cessazione della qualità di socio. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione. L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro la data dell'assemblea annuale degli iscritti; dopo tale data i soci che non avessero provveduto al rinnovo dell'iscrizione dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati dimissionari.

La qualità di Socio cessa per:

- a) dimissione volontaria;
- b) sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- c) mancato versamento della quota associativa come sopra detto;
- d) per decesso;
- e) per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- f) per persistente violazione degli obblighi statuari.



L'ammissione e l'espulsione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile.

TITOLO QUARTO

Diritti e doveri degli associati

Art. VI

Gli associati di maggiore età e i genitori, congiuntamente, degli associati minorenni, hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

TITOLO QUINTO

Risorse economiche

Art. VII

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote degli associati;
- le sovvenzioni ed i contributi di carattere continuativo o straordinario da parte dei Soggetti Privati, di Enti e di Istituzioni pubbliche etc.;
- Gli introiti derivanti dalle attività gestite;
- Beni, immobili e mobili;
- Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- Rimborsi;
- Donazioni e lasciti.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'Associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante.



In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. I fondi sono depositati presso un Istituto Bancario, stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, l'operazione verrà disposta con firma del Tesoriere. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO SESTO

Organi sociali

Art. VIII

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il collegio Sindacale (se eletto).

TITOLO SETTIMO

Assemblea dai Soci

Art. IX

L'Assemblea è costituita dai Soci dell'Associazione, ognuno dei quali (persona fisica, Associazione od altro Ente) avrà diritto ad un solo voto.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dal termine dell'anno finanziario per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o nel caso di sua impossibilità, dal Vice presidente.

La convocazione può essere richiesta anche da un decimo dei Soci aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione, proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della

data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere: il luogo della riunione, l'ordine del giorno, l'orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo e del rendiconto del consuntivo dell'anno precedente.

Possono prendere parte all'Assemblea i soci maggiori di età e un genitore del Socio minorenni che siano in regola con il versamento della quota annuale. È ammesso il voto per delega, ma ciascun Socio potrà rappresentare solo un altro Socio.

L'Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre in prima convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, in seconda convocazione con il voto di $\frac{3}{4}$ dei presenti. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o della metà più uno dei Soci; in tal caso, l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro i successivi quindici giorni.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

TITOLO OTTAVO

Il Consiglio Direttivo

Art. X

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 10 membri, oltre al Presidente, eletti dall'Assemblea fra Soci di età superiore ai diciotto anni. Nel caso di parità dei voti risulta eletto il più anziano per iscrizione al Libro Soci dell'Associazione. I membri eletti dall'Assemblea nominano nel loro ambito il Presidente e il Vice Presidente. Possono inoltre nominare un Segretario e un Tesoriere, anche tra non Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del



Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Assumere la responsabilità della amministrazione;
- accogliere le domande di ammissione o dimissione dei Soci;
- compilare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, questi ultimi anche tra non Soci e il Direttore Artistico;
- curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente;
- stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti di collaborazione occasionale;
- conferire mandati di consulenza;
- approvare il programma artistico - culturale dell'Associazione;
- deliberare le convocazioni dell'Assemblea;
- fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
- aprire rapporti con Istituti di credito;
- curare la parte finanziaria dell'Associazione;
- sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

TITOLO NONO

Il Presidente

Art. XI

Il Presidente, per delega dal Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è legale rappresentante.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha i seguenti poteri:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne sovrintende tutta l'attività organizzativa e amministrativa;
- firma gli atti ed i provvedimenti relativi a tutti gli affari ed interessi dell'Associazione e dà esecuzione ai deliberati del Consiglio Direttivo;
- sta in giudizio per l'Associazione, sia come attore che come convenuto, e compie gli atti conservativi;
- decide ed ordina le spese nei limiti dei singoli stanziamenti di bilancio, liquida i conti, ordina i pagamenti e firma i relativi mandati.

Nell'espletamento dei compiti suddetti il Presidente dovrà attenersi alle delibere del Consiglio Direttivo.

TITOLO DECIMO

Il Segretario

Art. XII

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra esperti esterni. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti principali:

- Redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- Curare la corrispondenza;
- Coordinare le formalità associative previste dalla legge;
- Organizzare le assemblee associative.

TITOLO UNDICESIMO

Il Tesoriere

Art. XIII

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra esperti esterni. Il tesoriere ha i seguenti compiti principali:

- ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa sociale;
- cura la contabilità dell'Associazione;
- redige il bilancio consuntivo alla fine dell'anno solare e quello preventivo per il nuovo anno;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

TITOLO DODICESIMO

Il Collegio Sindacale (se eletto).

Art. XIV

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell'assemblea dei soci.

- Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente



TITOLO TREDICESIMO

Modifiche dello Statuto

Art. XV

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno il 10% degli associati. Le relative delibere sono adottate in base a quanto previsto nel presente Statuto.

TITOLO QUATTORDICESIMO

Liquidazione dell'Associazione

Art. XVI

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria che con la maggioranza di due terzi degli associati potrà deliberare lo scioglimento della Associazione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro nazionale del terzo settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

TITOLO QUINDICESIMO

Completezza dello Statuto

Art. XVII

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del vigente Codice Civile.

Latina, 19/07/2024

Il segretario

Il presidente